

**E P 7 A L E X**

---

**GARZIA GASPERI & PARTNERS**

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO | MILANO

# **La responsabilità degli amministratori alla luce del decreto Liquidità**

Focus n. 2/2020

# INTRODUZIONE

Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (“Decreto Liquidità”), in corso di conversione, ha introdotto alcune importanti misure temporanee con **rilevanza sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo** delle società.

## SCOPO DELLE NORME

- 7** **correggere** le situazioni anomale che potrebbero verificarsi nei conti aziendali a causa della crisi economica legata all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid19
- 7** **evitare** che le perdite di capitale pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con **perdita della prospettiva di continuità** per imprese anche performanti e con il **rischio** di esporsi alla responsabilità degli amministratori per gestione non conservativa ai sensi dell'art. 2486 c.c.

## INDICE



Il decreto si articola su tre cardini e deroga tre discipline:

1. riduzione del capitale sociale per perdite (art. 6)
2. redazione del bilancio (art. 7) e
3. postergazione dei finanziamenti soci (Art. 8)

## RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

CARATTERE TEMPORANEO DELLA DEROGA  
dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020

### APPLICABILITÀ

fattispecie relative a S.p.A., S.r.l. e cooperative, nei limiti di applicabilità, verificatesi nel corso degli **esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020**

### DISPOSIZIONI

non si applicano. gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

## RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

### IMPLICAZIONI

- 7' in presenza di **perdite superiori al terzo** del capitale sociale, fermo l'obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea e di rendere l'informativa ai soci, non si applica l'obbligo dell'assemblea di adottare gli opportuni provvedimenti né l'ulteriore obbligo di riduzione del capitale qualora, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo;
- 7' nel caso di **riduzione del capitale al di sotto del minimo legale**, non vi è l'obbligo di convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a un importo non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società;
- 7' non opera la **causa di scioglimento della società** per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies c.c.;
- 7' viene **sospesa la legittimazione dell'intervento d'ufficio del tribunale su richiesta degli amministratori o dei sindaci** per il caso di mancata adozione dei provvedimenti previsti dalla legge per ovviare alle perdite di capitale.

## ASPETTI PRATICI

In caso di **perdita rilevante** ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del codice civile, se l'assemblea è tenuta

In una data compresa tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, alla società è data la facoltà di sospendere l'applicazione delle disposizioni sopra indicate, per tutte le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data del 31 dicembre 2020

Prima del 9 aprile 2020 o dopo il 31 dicembre 2020, gli artt. 2446, 2447, 2482-bis, e 2482-ter c.c. trovano piena applicazione

## ASPETTI PRATICI

### ESEMPIO

una società che abbia tenuto il 30 aprile 2020 l'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, potrà disapplicare l'art. 2446 (o 2447) c.c., limitandosi a portare a nuovo la perdita verificatasi nel corso di un esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2020, a prescindere dal fatto che la perdita medesima sia sorta in un periodo anteriore o posteriore all'entrata in vigore del Decreto Liquidità.

### N.B.

sulla qualificazione come facoltà della disapplicazione della normativa sopra citata, anziché come obbligo, non vi è uniformità di vedute

## REDAZIONE DEL BILANCIO

PRINCIPIO DELLA CONTINUTÀ AZIENDALE: Le società possono redigere il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 secondo il principio della continuità aziendale qualora **sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso**, anche se non ancora formalmente approvato, in data anteriore al 23 febbraio 2020, data ufficiale di inizio dell'emergenza sanitaria, dalla quale potrebbero essere iniziate le difficoltà delle imprese.

Viene quindi consentita la valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale, ai sensi dell'art. 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, e così **conferita legittimità e tutela alla condotta degli amministratori** che - in presenza di un bilancio di esercizio 2020 con dati e valori che, in condizioni normali di mercato e dell'economia, avrebbero dovuto mettere in discussione l'opportunità di prosecuzione dell'attività e indurre di conseguenza una coerente valutazione delle poste di bilancio - porti ad applicare gli stessi criteri applicati (verosimilmente di continuità) nella redazione del bilancio dell'esercizio precedente.



## REDAZIONE DEL BILANCIO

### Chiarimenti dall'OIC e ambito di applicazione della deroga

- 7 Bilanci chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
- 7 Bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- 7 Bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).
- 7 **bilanci consolidati** redatti dalla Capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio

È previsto, inoltre, che la **nota integrativa illustri in maniera dettagliata il criterio di valutazione adottato**, anche richiamando le risultanze del bilancio precedente, per consentire, anche ai fini della **revisione del bilancio**, una migliore comprensione.

## REDAZIONE DEL BILANCIO

Termini di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio

in luogo dei centoventi giorni previsti dagli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis c.c., per effetto dell'art. 106, comma 1, del Decreto Cura Italia n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020

## POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

### DEROGA AL REGIME ORDINARIO DI POSTERGAZIONE

Con riferimento ai finanziamenti a favore delle società effettuati dai soci o dalla capogruppo **tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020**, viene introdotto un periodo di **sospensione temporanea** degli effetti delle seguenti disposizioni:

- 7'** l'art. 2467 c.c., che sancisce la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci di S.r.l. rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, qualora siano stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un **eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto** oppure in una **situazione finanziaria** della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento;
- 7'** l'art. 2497-quinquies c.c., che, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento di società, estende l'applicazione dell'art. 2467 c.c. ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi ne esercita attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti ad essa sottoposti.

## POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

**PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE:** Il rimborso del finanziamento che i soci o la capogruppo abbiano erogato, nel periodo indicato, a favore della società non sarà postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori della società e resterà fermo anche se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.

**RATIO DELLA DEROGA:** Il Legislatore mira ad assicurare la sopravvivenza delle imprese nell'attuale difficile contesto, favorendo gli apporti straordinari di nuova finanza da parte dei soci o della capogruppo, tramite la libera determinazione delle condizioni di rimborso, liberando gli amministratori dalle responsabilità previste in via ordinaria a loro carico in tale ambito.

• Dipartimento Legale •

Via L. A. Melegari 1, 20122 Milano, Italia

Tel. +39 02 8413 1386 • Fax +39 02 8413 1382

• Dipartimento Fiscale •

Via Luigi Majno 5, 20122 Milano, Italia

Tel +39 02 3657 6041 • Fax +39 02 3657 7226

[milano@eptalex.com](mailto:milano@eptalex.com) • [www.eptalex.com](http://www.eptalex.com)

**E P 7 A L E X**

---

**GARZIA GASPERI & PARTNERS**

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO | MILANO

MILANO • BEIRUT • DUBAI • ABU DHABI